

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 233 DEL 28 APRILE 2009

OGGETTO: PATRIMONIO – LEGGE REGIONALE N. 46/95 E S.M.I. – ART. 1, COMMA 5 – ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI E.R.P.S. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO 5

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTI	ASSENTI
BARAZZOTTO VITTORIO	SINDACO		X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
SIRAGUSA DIEGO	ASSESSORE	X	
FAVERO NICOLETTA	ASSESSORE		X
RAISE DORIANO	ASSESSORE	X	
ZOLA ALBERTO	ASSESSORE	X	
CANUTO EDGARDO	ASSESSORE	X	
CHIOLA RINALDO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO – LEGGE REGIONALE N. 46/95 E S.M.I. – ART. 1, COMMA 5 –
ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI E.R.P.S.
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COSTA DEL VERNATO 5**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune possiede al 31/03/2009 n. 243 alloggi realizzati o recuperati per le finalità proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, con il concorso o contributo dello Stato e quindi soggetti alla normativa di cui alla Legge Regionale 28/03/1995, n. 46 modificata dalla Legge Regionale 29/07/1996, n. 51;

Vista la richiesta in data 16/02/2009 dell'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO" di Biella, ONLUS con sede legale in Via Conciatori 6, di utilizzo diretto di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. ubicato al Piano Terreno del fabbricato di proprietà comunale di Costa del Vernato 5 identificato catastalmente al N.C.E.U al Fg. 635 part. 363 sub. 32 di due vani e servizio, da destinare all'ampliamento della "Comunità di Reinserimento lavorativo e sociale per tossicodipendenti" già operante in detta struttura nei locali adiacenti al suddetto alloggio;

Preso atto che l'art. 1 comma 5 della citata Legge 46/95 e s.m.i. prevede che possano essere esclusi dall'applicazione delle norme della Legge stessa con atto deliberativo della Giunta Regionale: "Gli alloggi che per le modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunità alloggio terapeutiche ed assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell'Edilizia Residenziale Pubblica";

Preso altresì atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-23316 dell'1.12.1997 sono stati forniti al Dirigente Responsabile del procedimento amministrativo i seguenti indirizzi per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'esclusione di alloggi dall'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 46/95 avanzate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge stessa:

"sono autorizzabili le esclusioni di alloggi che si intendono adibire alla creazione di comunità alloggio a fini terapeutici o assistenziali in particolare per la residenza di anziani, minori, di soggetti portatori di handicap di soggetti dimessi da ospedali psichiatrici, in terapia di recupero da tossicodipendenze, di malati di A.I.D.S. di ragazze madri, o per altre gravi esigenze attestate dalle unità sanitarie competenti;
ed inoltre:

- le richieste di esclusione avanzate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 46/95 devono essere formulate con atto deliberativo dell'Ente proprietario;
- le richieste di esclusione devono includere a puri fini conoscitivi e di rilevazione statistica l'ammontare del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'Ente, e l'entità degli alloggi già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sovvenzionata";

Ritenuto pertanto accoglibile l'istanza dell'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO" di Biella di utilizzo diretto di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. ubicato nel fabbricato di proprietà comunale di Costa del Vernato 5, composto da di n. 2 vani e servizi;

Preso infine atto che il numero complessivo degli alloggi di E.R.P.S. di proprietà comunale ammonta a n. 243 unità immobiliari e che attualmente n. 13 di queste sono già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sovvenzionata;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza dell'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO" di Biella, ONLUS con sede legale in Via Conciatori 6 , di utilizzo diretto di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. ubicato al Piano Terreno del fabbricato di proprietà comunale di Costa del Vernato 5 identificato catastalmente al N.C.E.U al Fg. 635 part. 363 sub. 32 di due vani e servizio , da destinare all'ampliamento della "Comunità di Reinserimento lavorativo e sociale per tossicodipendenti" già operante in detta struttura nei locali adiacenti al suddetto alloggio;
 2. di richiedere formalmente alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i. l'esclusione dall'ambito di applicazione della Legge stessa del suddetto n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale per le motivazioni in premessa riportate;
 3. di dare atto che il numero complessivo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di proprietà comunale è di n. 243 unità immobiliari e che attualmente n. 13 di queste sono già utilizzate per finalità diverse da quelle proprie dell'Edilizia Sovvenzionata.
-